



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituata ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

Iscrizione N: BO22628
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza dei rifiuti stessi;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 30/12/2016 registrata al numero di protocollo 45185/2016;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n.5 del 16/10/2012 la quale prevede che le Sezioni acquisiscono d'ufficio dal Registro delle Imprese competente le variazioni anagrafiche (quali la variazione dell'indirizzo della sede) ad esso comunicate dall'impresa interessata;

Vista la circolare del Comitato Nazionale n. 349 del 08/03/2013 avente per oggetto "variazione della sede legale dell'impresa iscritta con conseguente cambio di competenza della Sezione regionale o provinciale";

Preso atto che l'impresa **BERENATO & GARRO S.N.C. DI BERENATO FRANCESCO E GARRO SEBASTIANO IN FORMA ABBREVIATA BERENATO & GARRO S.N.C.** ha trasferito in data 07/12/2016 la propria sede legale dalla regione Sicilia alla Regione Emilia-Romagna come risulta dalla visura del Registro delle Imprese di Parma;

Considerato che l'impresa è stata iscritta all'Albo Gestori Ambientali nella Sezione Sicilia con numero di iscrizione PA3610 con provvedimenti nr. 24996 del 02/11/2016 per la Categoria 8F avente efficacia dal 06/11/2016 al 02/11/2021;

Vista la deliberazione della Sezione Regionale Emilia-Romagna in data 28/03/2017 con la quale ha preso atto della variazione dell'iscrizione per trasferimento di sede legale, avendo acquisito d'ufficio la variazione depositata al Registro imprese;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 28/03/2017 con cui sono state accettate le appendici 2 del 16/03/2017 e alle garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. 16.11.00.27.2799698457 prestate da Sace BT Spa per l'importo di Euro 80.000 per la categoria 8 classe F dell'impresa/Ente **BERENATO & GARRO S.N.C. DI BERENATO FRANCESCO E GARRO SEBASTIANO IN FORMA ABBREVIATA BERENATO & GARRO S.N.C.**

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: BERENATO & GARRO S.N.C. DI BERENATO FRANCESCO E GARRO SEBASTIANO IN FORMA ABBREVIATA BERENATO & GARRO S.N.C.

Con Sede a: PARMA (PR)

Indirizzo: VIA DON ANGELO CALZOLARI, 69/A

Località: RONCOPASCOLO

CAP: 43126

C. F.: 93051150899

BERENATO & GARRO S.N.C. DI BERENATO FRANCESCO E GARRO SEBASTIANO IN
FORMA ABBREVIATA BERENATO & GARRO S.N.C.

Numero Iscrizione BO22628

Prot. n.11637/2017 del 03/04/2017

Provvedimento di Iscrizione Cat. 8



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria **8** intermediazione e commercio di rifiuti **non pericolosi e/o pericolosi** senza detenzione dei rifiuti stessi
Classe **F** - quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

Inizio validità: **28/03/2017**

Fine validità: **06/11/2021**

Tipologie di rifiuti gestiti:

- **Pericolosi e Non Pericolosi**

Responsabile/i tecnico/i

FERRETTI LUCIA

codice fiscale: FRRLCU60A45H223Y

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

8 - F

Art. 2

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere conservata presso la sede legale del soggetto iscritto.
- 2) L'attività di commercio e l'attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione.
- 3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.
- 4) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.
- 5) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.

BERENATO & GARRO S.N.C. DI BERENATO FRANCESCO E GARRO SEBASTIANO IN
FORMA ABBREVIATA BERENATO & GARRO S.N.C.

Numero Iscrizione BO22628

Prot. n.11637/2017 del 03/04/2017

Provvedimento di Iscrizione Cat. 8





- 6) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 20 giugno 2011.
- 7) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 3

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 03/04/2017

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Franco Tonelli -



